



Modello di Organizzazione e Gestione

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
e successive modifiche
di
ROTOMAIL ITALIA S.P.A.

V° Aggiornamento
approvato con *delibera del Consiglio di Amministrazione* del 1° ottobre 2024

Sommario

Definizioni	4
Premessa.....	5

PARTE GENERALE

1. Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

1.1. Il D.Lgs. 231/01.....	7
1.2. Fattispecie di reato	7
1.3. Sanzioni.....	18
1.4. Funzione del Modello e possibile esimente dalla responsabilità dell'Ente	19

2. Modello adottato dalla Società

2.1. Requisiti generali	21
2.2. L'adozione del Modello	21
2.3. Struttura del Modello.....	23
2.4. Principi ispiratori del Modello	24
2.5. Aggiornamento ed adeguamento del Modello	25

3. Organismo di Vigilanza

3.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	27
3.2. Compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.....	28
3.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza.....	30
3.4. Reporting all'Organismo di Vigilanza	30
3.5. Conservazione della documentazione	32

4. Formazione delle risorse e diffusione del Modello

4.1. Formazione ed informativa al personale.....	33
4.2. Informazione ai soggetti esterni ed ai consulenti.....	33

5. Sistema disciplinare

5.1. Principi generali	34
5.2. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti.....	34
5.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti	35
5.4. Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del	

Collegio Sindacale	36
5.5. Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partners	36

6. Modello e Codice Etico

7. Corporate Governance

7.1. Principi generali	39
7.2. Il sistema delle deleghe e delle procure	39
7.3. La suddivisione dei poteri per funzioni.....	40

DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti del presente Modello di Organizzazione e Gestione, si intende per:

Apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i *“Dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali”* siglato dai rappresentanti delle associazioni di categoria in data 30 maggio 2011 e da ultimo aggiornato il 19 gennaio 2021

Codice Etico: il documento allegato al Modello che recepisce l'insieme dei principi etici e delle regole comportamentali che debbono tenere tutti i soggetti che operano per conto della Società

Destinatari: gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società, i collaboratori esterni fornitori ed i partner della Società a cui le disposizioni del Modello sono rivolte

D.Lgs. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche

Enti: le entità giuridiche destinatarie delle disposizioni del D.Lgs. 231/01

Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 ed aggiornate al mese di marzo 2014, nonché quelle emanate sempre da Confindustria nel mese di gennaio 2018 in materia di *whistleblowing*

Modello: il presente modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Organismo di Vigilanza (o “ODV”): l'organismo previsto all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01

Società: la società Rotomail Italia S.p.A., c.f. 11818000157, con sede legale in 20133 Milano, via Garofalo n. 19 e sede amministrativa ed operativa in 20060 Vignate, Strada Rivoltana (SP14) n. 12/AB

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 *“Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria”*

PREMESSA

La Società svolge la seguente attività:

Istituzione di servizi postali elettronici via reti telematiche, telefoniche via etere o con sistemi satellitari a totale trasmissione elettronica, servizi postali con sistemi di posta elettronica ibrida; l'installazione di apparecchiature di stampa tradizionali in genere, in proprio o per conto terzi.

Provvede alla stampa e all'imbustamento, l'inoltro ai distributori postali sia italiani che esteri, l'inoltro attraverso intranet internet, il recapito della corrispondenza a domicilio per proprio conto o utilizzando le poste e le agenzie di recapito sia italiane che estere.

La Società intrattiene rapporti limitati con la Pubblica Amministrazione, come si vedrà meglio nella relativa Parte Speciale.

Per lo svolgimento della propria attività, la Società impiega personale dipendente pari a circa 125 unità impiegate nella sede amministrativa ed operativa sita in Vignate (MI), Strada Rivoltana (SP 14) n. 12/AB.

Il Modello è stato approvato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione con delibera del giorno 13 febbraio 2009.

Successivamente è stato aggiornato con il concorso dell'Organismo di Vigilanza ed i nuovi testi revisionati del Modello stesso, sono stati oggetto di specifica approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società nelle seguenti sedute:

- in data 22 dicembre 2011 (*I° Aggiornamento*);
- in data 8 luglio 2016 (*II° Aggiornamento*);
- in data 17 dicembre 2019 (*III° Aggiornamento*);
- in data 6 maggio 2021 (*IV° Aggiornamento*).

Il presente documento costituisce, pertanto, il *“V° Aggiornamento”* del Modello.

Parte Generale

1. REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI

1.1. Il D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 recante *“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, ai sensi dell’art 11 della legge n° 300, 29 settembre 2000”* ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali in vigore e segnatamente:

- alla *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 2005*, relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- alla *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali della Comunità Europea o degli Stati Membri;
- alla *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997*, sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali;
- alla *Convenzione internazionale di New York del 09 dicembre 1999 – art. 2* per la repressione del finanziamento del terrorismo.

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, che va ad aggiungersi alla responsabilità civile e penale in capo alla persona fisica che materialmente commette il reato.

Presupposti perché un Ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
- b) che il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. soggetti *“apicali”*), ovvero da persone sottoposte alla direzione e vigilanza di uno di tali soggetti.

1.2. Fattispecie di reato

I reati per i quali l’Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/01 - se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso - possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

» delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, fra i quali figurano:

- *Malversazione a danno dello Stato* (art. 316-bis c.p.);
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (art.316-ter c.p.);
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee* (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.);
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 640-ter c.p.);
- *Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.);
- *Concussione* (art. 317 c.p.);
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio* (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.);
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p. - art. 321 c.p.);
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.);
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.);
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 – *quater* c.p.);
- *Traffico di influenze illecite* (art. 346-bis c.p., introdotto con L. 3 maggio 2019 n. 39).

Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la fede che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”* (c.d. Direttiva PIF) che ha aggiunto, agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, i seguenti ulteriori reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione:

- *Frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.);
- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo* (art. 2, L. 23.12.1986 n. 898);
- *Peculato* (art. 314 c.p.), *peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p.) e *abuso d'ufficio* (art. 323 c.p.), che assumono rilevanza quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea.

A far data dal 10 ottobre 2023, la portata dell'art. 24 del D.Lgs. 231/02001 è stata estesa – ad opera dell'art. 6-ter, comma 2 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 in materia di *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”* come modificato in sede di conversione dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137 – alle seguenti ulteriori fattispecie di reati:

- *Turbata libertà degli incanti* (art. 353 c.p.);
 - *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* (art. 353-bis c.p.);
- » delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/01 fra i quali figurano:
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615 ter c.p.);
 - *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615 *quater* c.p.);
 - *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a*

- *danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinque c.p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinque c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinque c.p.)*
- *Falsità in un documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinque c.p.);*
- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica di cui all'art. 1, comma 11, D.L. 21.9.2019 n. 105, conv. con L. 18.11.2019 n. 133 (introdotto con D.L. 21 settembre 2019 n. 105 convertito, con modificazioni, con Legge 18 novembre 2019, n. 133 "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica" - c.d. Sicurezza Cibernetica);*

» delitti di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 fra i quali figurano:

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazione di tipo mafioso anche straniero (art. 416-bis c.p.);*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*
- *Delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine di cui all'art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Art. 416, sesto comma c.p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407 comma 2 lettera a), numero 5 c.p.p.);*
- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286);*

- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri* (art. 291-quater D.P.R. 43/1973).

» delitti contro la fede pubblica, richiamati dall'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/01 fra i quali figurano:

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.);
- *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.);
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 c.p.);
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.);
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati* (art. 459 c.p.);
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo* (art. 460 c.p.);
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata* (art. 461 c.p.);
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464 c.p.);
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* (Art. 473 c.p.);
- delitti contro l'industria ed il commercio richiamati dall'art. 25-bis. 1 del D.Lgs. 231/01 fra i quali sono ricompresi:
 - *Turbata libertà dell'industria o del commercio* (Art. 513 c.p.);
 - *Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (Art. 513-bis c.p.);
 - *Frodi contro le industrie nazionali* (Art. 514 c.p.);
 - *Frode nell'esercizio del commercio* (Art. 515 c.p.);
 - *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (Art. 516 c.p.);
 - *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (Art. 517 c.p.);
 - *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (Art. 517-ter c.p.);
 - *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari* (Art. 517-quater c.p.);

» reati societari, richiamati dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01 fra i quali figurano:

- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c., come sostituito dall'art. 9 della Legge 27 maggio 2015 n. 69);
- *Fatti di lieve entità* (art. 2621 bis c.c., aggiunto dall'art. 10 Legge 27 maggio 2015 n. 69);
- *False comunicazioni sociali delle società quotate* (art. 2622 c.c., come sostituito dall'art. 11 della Legge 27 maggio 2015 n. 69);
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione* (art. 2624, comma 2 c.c.);
- *Impedito controllo* (art. 2625, comma 2 c.c.);

- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.);
- *Illegale ripartizione di utili e riserve* (art. 2627 c.c.);
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.);
- *Operazioni in pregiudizio ai creditori* (art. 2629 c.c.);
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi* (art. 2629-bis c.c.)
- *Formazione fittizia del capitale sociale* (art. 2632 c.c.);
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.);
- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.);
- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.);
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.);
- *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c., aggiunto dall'art. 1, comma 77, lettera b) della Legge 6 novembre 2012 n. 190);
- *Istigazione alla corruzione tra privati* (2635-bis c.c., aggiunto dall'art. 4, comma 1 D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38).

In data 22 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", il cui art. 55, comma 1, lettera c) ha integrato l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aggiungendo nel catalogo dei reati presupposto in materia societaria presi in considerazione dalla norma sopra citata, il delitto di:

- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;*
- » delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'articolo 25-quater del D.Lgs. 231/01, fra i quali figurano:
- *Associazioni sovversive* (art. 270 c.p.);
 - *Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico* (Art. 270 bis c.p.);
 - *Assistenza agli associati* (Art. 270 ter c.p.);
 - *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale* (Art. 270 quater c.p.);
 - *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale* (Art. 270 quinque c.p.);
 - *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo* (Art. 270 quinque.1 c.p.);
 - *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro* (Art. 270 quinque.2 c.p.);
 - *Condotte con finalità di terrorismo* (Art. 270 sexies c.p.);
 - *Attentato per finalità terroristiche o di eversione* (Art. 280 c.p.);
 - *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi* (Art. 280 bis c.p.);
 - *Atti di terrorismo nucleare* (Art. 280 ter c.p.);
 - *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione* (Art. 289 bis c.p.);

- *Sequestro di persona a scopo di coazione* (Art. 289 *ter* c.p., introdotto con D.Lgs. **1° marzo 2018 n. 21**);
 - *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo del Titolo I, Libro secondo del codice penale* (Art. 302 c.p.);
 - *Cospirazione politica mediante accordo* (art. 304 c.p.);
 - *Cospirazione politica mediante associazione* (art. 305 c.p.);
 - *Banda armata: formazione e partecipazione* (art. 306 c.p.);
 - *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata* (art. 307 c.p.);
 - *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo* (art. 1 Legge 10 maggio 1976, n. 342 in materia di *“Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea”*);
- » delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, richiamati dall'art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/01;
- » delitti contro la personalità individuale, richiamati dall'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/01, quali:
- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* (art. 600 c.p.);
 - *Prostitutione minorile* (art. 600-bis c.p.);
 - *Pornografia minorile* (art. 600-ter c.p.);
 - *Detenzione di materiale pornografico* (art. 600-quater c.p.);
 - *Pornografia virtuale* (art. 600-quater.1 c.p.);
 - *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-quinquies c.p.);
 - *Tratta di persone* (art. 601 c.p.);
 - *Acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.);
 - *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603-bis c.p.);
 - *Adescamento di minorenni* (art. 609-undecies c.p.);
- » delitti in materia di abusi di mercato, richiamati dall'art. 25-sexies D.Lgs. 231/01:
- *Abuso di informazioni privilegiate* (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - TUF);
 - *Manipolazione del mercato* (art. 185 TUF).
- L'art. 184 TUF è stato, peraltro, oggetto di recente revisione ad opera dell'art. 26, comma 1, lett. c) della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 in materia di *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”* che ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto presi in considerazione dall'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 il seguente ulteriore illecito:
- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate* (art. 184 TUF);
- » reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiamati dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/01;

- » delitti in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01;
- » delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 e previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplinante la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tra cui:
 - *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa* (art. 171, comma 1, lett a) bis, Legge n. 633/1941);
 - *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione* (art. 171, comma 3, Legge n. 633/1941);
 - *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori* (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
 - *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati* (art. 171-bis, comma 2, Legge n. 633/1941);
 - *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa* (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
 - *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione* (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
 - *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale* (art. 171-octies, Legge n. 633/1941);
- » delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/01;
- » reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 fra i quali figurano:

- *Inquinamento ambientale* (art. 452 bis c.p.);
- *Disastro ambientale* (art. 452 quater c.p.);
- *Delitti colposi contro l'ambiente* (art. 452 quinquies c.p.);
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452 sexies c.p.);
- *Circostanze aggravanti previste dall'art. 452 octies c.p. e quindi:*
 - o *l'associazione di cui all'art. 416 c.p. diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti in materia ambientale;*
 - o *l'associazione di cui all'art. 416 c.p. finalizzata a commettere taluno dei reati in materia ambientale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi in materia ambientale;*
 - o *l'associazione di cui fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale;*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 452-quinquies c.p., inserito con D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21);
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis c.p.);
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733-bis c.p.);
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili* (art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata* (art. 256 commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee* (art. 257 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari* (art. 258 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Traffico illecito di rifiuti* (art. 259 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti* (art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi di rifiuti falso; missione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti* (art. 260-bis, commi 6, 7, 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria* (art. 279, comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette* (artt. 1, 2, 3-bis, 6 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- *Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive oltre i limiti previsti dalla normativa vigente* (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549);

- *Inquinamento doloso e colposo provocato da navi* (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- » impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto all'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01 e segnatamente:
 - c) *l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero è stato revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (circostanze alternative tra di loro):*
 - *in numero superiore a tre;*
 - *minori in età non lavorativa;*
 - *esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro* (art. 22, comma 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
 - d) *l'ente che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:*
 - i) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - ii) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - iii) a persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - iv) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - v) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive (art. 12, comma 3 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
 - e) *i fatti di cui ai punti a) e b) sopra elencati, commessi:*
 - i) al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - ii) al fine di trarne profitto, anche indiretto (art. 12, comma 3-bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
 - f) *l'ente che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di quest'ultimo nel territorio dello Stato in violazione delle norme previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (art. 12, comma 5 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);*
- » razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/01 ai sensi del quale assumono rilevanza:

- *l'attività di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa comunque fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
- *l'istigazione a commettere ovvero la commissione di atti di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
- *la costituzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
- *la partecipazione, l'assistenza, la promozione o l'attività di direzione delle suddette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;*
- *attività di propaganda, istigazione o incitamento al razzismo fondate in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;*

» reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati presi in considerazione dall'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/01;

» reati tributari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, quali:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74* (reato presupposto inserito dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 in materia di *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"* – c.d. Decreto Fiscale);

cui sono stati aggiunti, con L. 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione del sopra citato D.L. 124/2019 i seguenti ulteriori reati presupposto:

- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- *occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11 D.Lgs. 74/2000);

e, successivamente, ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 di *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la fede che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* (c.d. Direttiva PIF), con decorrenza a partire dal 30 luglio 2020, le seguenti ulteriori fattispecie:

- *dichiarazione infedele* (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- *omessa dichiarazione* (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- *indebita compensazione* (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);

» contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001, tra cui figurano:

- *Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali* (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- *Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine* (art. 283 DPR 43/1973);
- *Contrabbando nel movimento marittimo delle merci* (art. 284 DPR 43/1973);

- *Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973);*
- *Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973);*
- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973);*
- *Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973);*
- *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973);*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973);*
- *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973);*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973);*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);*
- *Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973);*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 43/1973);*

» delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori previsti dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01, segnatamente:

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);*
- *Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);*
- *ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2 D.Lgs. 231/01);*

» Delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/01, che comprendono

- *Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);*
- *Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);*
- *Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);*
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);*
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);*
- *Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);*
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);*
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);*

- *Contraffazione di opere d'arte* (art. 518-quaterdecies c.p.);
- » Riciclaggio di beni culturali di cui all'art. 518-sexies c.p. e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 518-terdecies c.p., previsti dall'art. 25-octiesdecies del D.Lgs. 231/01;
- » Completano il catalogo degli illeciti presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001 i reati a rilevanza transnazionale di cui all'art. 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, tra i quali figurano le disposizioni contro le immigrazioni clandestine, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamiento personale, l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso. I suddetti reati costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora vengono commessi in modalità transnazionale, come definita all'art. 3 della citata L. 146/2006.

1.3. Sanzioni

Il D.Lgs. 231/01 prevede le seguenti sanzioni a carico della Società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- Sanzioni pecuniarie:
 - sono sempre applicate
 - o *si applicano per quote con un minimo di 100 ed un massimo di 1.000*
 - o *il valore delle quote varia da 500.000 a 3.000.000 di vecchie lire (pari rispettivamente ad euro 258,23 e ad euro 1.549,37)*
 - o *non è ammesso il pagamento in misura ridotta*
- Sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) che possono consistere in:
 - o *interdizione dall'esercizio dell'attività*;
 - o *sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito*;
 - o *divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio*;
 - o *esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi*;
 - o *divieto di pubblicizzare beni e servizi*.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione nel caso in cui la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti da parte dell'ente stesso. Si ha "reiterazione" quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva.

Salvo che nei casi di condanna per i reati di corruzione, concussione ovvero induzione indebita a dare o promettere utilità espressamente indicati all'art. 25, comma 5 D.Lgs. 231/01 (nei quali casi si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni se il reato è stato commesso dai soggetti c.d. "apicali" e per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reato è stato commesso dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei suddetti "apicali"), le sanzioni interdittive hanno durata compresa tra 3 mesi e 2 anni.

Se necessario, possono essere applicate congiuntamente.

Tuttavia, ove l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività per almeno 3 volte negli ultimi 7 anni, allora può essere disposta nei confronti dell'ente stesso l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è, invece, sempre disposta quando l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità;

- Confisca:

- del prezzo o del profitto del reato
- "per equivalente", cioè di una somma di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

- Pubblicazione della sentenza di condanna:

Può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4. Funzione del Modello e possibile esimente dalla responsabilità dell'Ente

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il D.Lgs. 231/01 prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti – i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati ed agli illeciti;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso D.Lgs. 231/01 prevede che i modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire gli illeciti.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa, ma se l'Ente vuole beneficiare dell'esonero di responsabilità deve dimostrare l'esistenza e l'applicazione del Modello stesso.

2. MODELLO ADOTTATO DALLA SOCIETÀ

2.1. Requisiti generali

Il presente Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- i) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità degli Enti.

Il suo scopo è quello di costituire un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti sanzionati dal D.Lgs. 231/01.

2.2. L'adozione del Modello

Il presente Modello è stato approvato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 13 febbraio 2009. Successivamente, sono intervenute revisioni del documento iniziale per adeguarlo alle intervenute modifiche normative ed all'ampliamento del novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01, segnatamente con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2011 (*I° Aggiornamento*), quindi dell'8 luglio 2016 (*II° Aggiornamento*), ancora del 17 dicembre 2019 (*III° Aggiornamento*) ed infine del 6 maggio 2021 (*IV° Aggiornamento*) che ha recepito le modifiche apportate al testo del D.Lgs. 231/01 da parte delle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (pubblicato in Gazz. Uff. il 26 ottobre 2019, n. 252 ed entrato in vigore il 27 ottobre 2019) recante le *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili* – c.d. “Decreto Fiscale” che ha introdotto nel novero dei reati presupposto presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001 la *“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”*;
- Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (pubbl. in Gazz. Uff. il 24 dicembre 2019, n. 301) di *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”* che ha integrato il catalogo dei reati tributari presi in considerazione dall'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001;
- D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (pubbl. in Gazz. Uff. il 15 luglio 2020, n. 177) che, in *“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”* (c.d. Direttiva PIF):
 - o ha esteso la portata dei reati presupposto già prescritti dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione anche alle truffe e frodi perpetrati ai danni dell'Unione Europea;
 - o ha ampliato il catalogo dei reati presupposto in materia fiscale di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01;

- ha, infine, introdotto nel novero dei reati presupposto presi in considerazione dal D.Lgs. 231/01, l'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01 che disciplina i delitti in materia di contrabbando previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”*.

A seguito, peraltro, delle ulteriori significative modifiche ed integrazioni – successive all'ultimo aggiornamento - apportate al D.Lgs. 231/01 ad opera delle seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”*, il cui art. 3 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto presi in considerazione dal D.Lgs. 231/01 l'art. 25-octies.1 in tema di *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*;
- Legge 9 marzo 2022, n. 22 contenente le *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”* che ha integrato il catalogo dei reati presupposto previsto dal D.Lgs 231/01 introducendo l'art. 25-septiesdecies in materia di regolamentazione dei *“Delitti contro il patrimonio culturale”* e l'art. 25-octiesdecies in materia di *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*;
- D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 in materia di *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”* il cui art. 55 ha ampliato l'elenco dei reati presupposto societari di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 introducendo il delitto di *“False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”* previsto dall'art. 54 cit. D.Lgs. 19/2023;
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d. *“Decreto Whistleblowing”*) che ha comportato la revisione della disciplina già prevista all'art. 6 D.Lgs. 231/2001 in materia di segnalazioni di violazioni di norme di legge;
- D.L. 10 agosto 2023 n. 105 in materia di *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”* - convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137 - il cui art. 6-ter, comma 2 ha integrato l'elenco dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 con i reati presupposto di *turbata libertà degli incanti* (previsto e punito dall'art. 353 c.p.) e di *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* (previsto e punito dall'art. 353-bis c.p.);

si è reso necessario aggiornare il Modello con il presente documento, integrandolo con le necessarie procedure meglio dettagliate nei relativi Allegati allo stesso.

Nella redazione del Modello, la Società ha tenuto ampiamente conto delle Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria al fine di agevolare gli Enti nella definizione dei modelli di organizzazione e gestione.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è composto dalla presente “**Parte Generale**” e da singole “**Parti Speciali**” predisposte per le diverse tipologie di reati ed illeciti da prevenire individuati secondo le risultanze delle *Check List* allegate al Modello medesimo.

La prima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale A**” – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale B**” – riguarda i delitti contro la fede pubblica in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/01).

La terza Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale C**” – riguarda i c.d. reati societari (art. 25-ter del Decreto).

La quarta Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale D**” – contempla i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/01).

La quinta Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale E**” – si riferisce alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).

La sesta Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale F**” - tratta i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01).

La settima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale**” – riguarda i reati e gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01).

L’ottava Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale H**” - riguarda i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01).

La nona Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale I**” - riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotto con Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (art. 25-octies del D.Lgs. 231/01).

La decima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale J**” – tratta i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01), il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/01) nonché i reati transnazionali di cui all’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

L’undicesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale K**” – riguarda i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/01).

La dodicesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale L**” – riguarda l’attività svolta dalla Società di concentratore di posta massiva che può potenzialmente avere impatti in materia di gestione della contabilità e delle risorse finanziarie, nonché di normativa antiriciclaggio. La medesima, comportando movimentazioni di somme ingenti,

è regolata con apposita procedura.

La tredicesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale M**” – riguarda i delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01).

La quattordicesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale N**” - riguarda i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/01).

La quindicesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale O**” – riguarda i reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01).

La sedicesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale P**” – riguarda il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01).

La diciassettesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale Q**” – riguarda i reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01).

La diciottesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale R**” – riguarda i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01).

La diciannovesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale S**” – riguarda i reati tributari presi in considerazione dall’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

La ventesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale T**” - contiene la procedura individuata dalla Società per l’inoltro delle segnalazioni di reati o irregolarità appresi nell’ambito del rapporto di lavoro con la Società stessa (c.d. *whistleblowing*).

La ventunesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale U**” – riguarda i reati c.d. doganali di cui all’art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotti con D.Lgs. 75/2020.

La ventiduesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale V**” – riguarda i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01.

La ventitreesima Parte Speciale – denominata “**Parte Speciale W**” – tratta i delitti contro il patrimonio culturale di cui all’art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01, nonché di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all’art. 25-octiesdecies D.Lgs. 231/01.

Completano il Modello:

- la **check list** comprensiva delle sue versioni di aggiornamento, ove sono individuate le potenziali operazioni che possono comportare, nell’ambito delle attività svolte dalla Società, un concreto rischio in relazione al catalogo dei reati presupposto presi in considerazione dal D.Lgs. 231/01;
- il **Codice Etico** individuato dalla Società, al quale sono chiamati a conformarsi tutti i dipendenti della stessa nello svolgimento delle proprie mansioni.

2.4. Principi ispiratori del Modello

Il sistema di controllo delineato dal Modello si ispira ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
 - i) alle principali fasi dell'operazione;
 - ii) alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
 - iii) ai soggetti che ne hanno fornito le necessarie autorizzazioni;
- separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
 - i) una netta differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;
 - ii) la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti sui processi coinvolti nelle aree a rischio.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- 1) le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- 2) il Codice Etico;
- 3) il sistema di controllo interno;
- 4) il sistema sanzionatorio di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili;
- 5) ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

2.5. Aggiornamento ed adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora:

- siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.

- intervengano modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- intervengano modifiche normative;
- ciò risulti necessario alla luce delle risultanze delle verifiche compiute.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve provvedere senza indugio a rendere le stesse modifiche operative ed a curare la corretta comunicazione dei contenuti ai loro destinatari.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

In ogni caso, il Modello è sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento al Consiglio di Amministrazione, è affidato all'Organismo di Vigilanza istituito dalla Società e dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e la sua attività non può essere sindacata da alcun organo o struttura della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Ciascuno di essi è scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

La Società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 6, comma 4 *bis* del D.Lgs. 231/01 come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (la c.d. Legge di Stabilità 2012), che concede di affidare le funzioni dell'Organismo di Vigilanza al collegio sindacale, ovvero al consiglio di sorveglianza o, ancora, al comitato per controllo della gestione ma – al fine di garantire una specifica attenzione alla vigilanza sull'applicazione della normativa ex D.Lgs. 231/01 – ha deciso di affidare la vigilanza stessa ad uno specifico Organismo di Vigilanza che sarà composto dal numero di soggetti determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

La struttura dell'Organismo di Vigilanza potrà peraltro essere, a discrezione della Società, a composizione monocratica o plurisoggettiva, compatibilmente con le finalità perseguitate dalla legge e le esigenze di effettivo controllo circa l'attuazione del Modello Organizzativo da parte della Società stessa come richiesto dal D.Lgs. 231/01 ed assicurando in ogni caso l'effettività e l'efficacia dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società stessa.

L'Organismo di Vigilanza nel suo insieme e nell'ambito dello svolgimento della sua funzione è dotato dei seguenti requisiti:

- a) *autonomia, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni;*
- b) *indipendenza, intesa come assenza di legami, interessi o forme di interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali;*
- c) *professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative di controllo interno);*
- d) *continuità d'azione intesa come capacità dell'organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo.*

Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione – anche temporanea – dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della Società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro

- il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva e/o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero hanno concordato la pena ai sensi degli art. 444 e ss. c.p.p. in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- coloro che sono stati sottoposti all'applicazione di una misura cautelare personale prevista dal codice di procedura penale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non appartenenti al personale della Società devono essere dotati degli ulteriori seguenti requisiti di eleggibilità:

- a) *non essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;*
- b) *non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.*

I membri dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade dalla data dell'assemblea sociale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo.

La revoca dell'incarico di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza prima della scadenza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, informato il Collegio Sindacale.

3.2. Compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza della Società è affidato l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) *costante verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impeditimento della commissione dei reati previsti;*
- b) *verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;*
- c) *formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in particolare in conseguenza di:*
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;

- d) *segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;*
- e) *predisposizione di una relazione informativa, su base almeno semestrale, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.*

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce sono documentati e copia della documentazione viene custodita a cura dell'Organismo medesimo.

Sul piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza della Società il compito di:

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello;
- regolare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, tra l'altro, la calendarizzazione delle attività, le modalità di convocazione, partecipazione, voto e verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza, la cadenza temporale dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi. Tale regolamento non necessita di alcuna approvazione da parte di organi societari diversi dall'Organismo di Vigilanza e ciò al fine di tutelare l'indipendenza dell'Organismo medesimo;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei singoli Allegati di cui alle Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dai singoli Allegati di cui alle Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/01, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- verificare – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema di poteri in vigore, raccomandando eventualmente delle modifiche, ove ritenute necessarie;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi direzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/01, da tutto il personale dipendente e dirigente.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza ha un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscono la piena e continua operatività.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, la cui integrazione potrà essere richiesta dall'Organismo di Vigilanza, a seconda delle esigenze, al Consiglio di Amministrazione che avrà la facoltà di riconoscere o meno detta integrazione.

3.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito a: *(i)* attuazione del Modello; *(ii)* rilevamento di eventuali criticità ad esso connesse; *(iii)* necessità di interventi modificativi di adeguamento.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce:

- in via continuativa, direttamente ad un Amministratore appositamente incaricato;
- con cadenza periodica almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari e potrà a sua volta presentare richiesta in tale senso, per riferire in merito a tutto ciò che riguardi il Modello.

3.4. Reporting all'Organismo di Vigilanza

In attuazione del disposto di cui all'art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente portato a conoscenza, oltre che della documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, di ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano comunque rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

L'obbligo di informazione è esteso in via generale a tutti i Destinatari.

In particolare, l'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza è rivolto alle funzioni aziendali a rischio di commissione reato e riguarda:

- a) *le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, etc.);*

- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Nella specie le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì ricevere:

- prospetti riepilogativi degli eventuali appalti affidati a seguito di gare, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative alle eventuali commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- copia della documentazione relativa alle eventuali certificazioni di qualità della Società.

Dovranno altresì essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- il mancato rispetto del Modello, affinché possa esserne valutata la concreta efficacia;
- l'apertura di procedimenti disciplinari per l'accertamento di violazioni del Modello e l'esito degli stessi;
- le modifiche interne alla Società riguardanti gli elementi costitutivi del Modello (ad esempio, modificazioni di poteri/responsabilità, procedure operative, sistemi informativi, etc.);
- gli eventi esterni in grado di condizionare l'efficacia del Modello (ad esempio, mutamenti del contesto normativo, etc.);
- in via residuale, ogni notizia / informazione / dato, che rivesta o possa rivestire un qualche rilievo per il corretto funzionamento del Modello.

Eventuali comunicazioni all'Organismo di Vigilanza di Rotomail Italia S.p.A. che non riguardino le materie previste dal D.Lgs. 24/2023 in materia di segnalazioni *whistleblowing* dovranno essere inviate al:

leblowing, potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica **odv@rotomail.it**, ovvero a mezzo posta al seguente indirizzo: **Organismo di Vigilanza di Rotomail Italia S.p.A. c/o Rotomail Italia S.p.A., Strada Rivoltana (SP 14), 12/AB - 20060 Vignate (MI)**.

Ulteriori modalità di invio verranno stabilite dall'ODV d'intesa con la Società e saranno rese note ai dipendenti ed ai terzi interessati a mezzo circolare che l'Azienda curerà di distribuire nei tempi più solleciti e comunque in quelli tecnici strettamente necessari.

Tutte le segnalazioni riguardanti, invece, condotte o comportamenti illeciti o illegittimi, siano essi commissivi od omissivi, che costituiscono o possono costituire una violazione, o induzione a violazione, del presente Modello Organizzativo, ovvero del Codice Etico della Società ovvero delle *policy* e/o delle norme, regolamenti, istruzioni che regolano i processi aziendali, nonché illeciti amministrativi, contabili, civili o penali o di specifiche disposizioni nazionali ed europee come meglio dettagliate nella **Parte Speciale T - Allegato 2**, dovranno essere inoltrate utilizzando gli appositi "canali di segnalazione" implementati dalla Società a norma del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. "Decreto Whistleblowing") ed indicati nel suddetto **Allegato 2** della **Parte Speciale T**, con le specifiche modalità ivi prescritte.

La Società e l'Organismo, fatti salvi gli obblighi di legge, si impegnano a garantire l'anonymato ad ogni esponente che ne faccia richiesta ed a rispettare le disposizioni di tutela dell'identità del soggetto segnalante ai sensi della vigente normativa in materia di "whistleblowing", secondo le indicazioni contenute nella **Parte Speciale T Allegato 2** del presente Modello, nonché quelle che saranno di tempo in tempo emanate.

3.5. Conservazione della documentazione

Ogni informazione, segnalazione e rapporto previsti nel Modello 231 sono conservati, presso la Società, a cura dell'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Hanno facoltà di accedere all'archivio cartaceo / informatico i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e coloro che siano specificamente autorizzati da uno di tali soggetti, salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali ed i vincoli di legge.

Per accedere, i membri di cui sopra chiederanno al Presidente dell'ODV di mettere a disposizione i documenti richiesti e questo vi provvederà nei tempi tecnici necessari ed in modo di salvaguardare la conservazione anche futura dei documenti stessi.

4. FORMAZIONE DELLE RISORSE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Formazione ed informativa al personale

La Società predispone specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguitamento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Ogni dipendente è tenuto a: *(i)* acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; *(ii)* conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; *(iii)* contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed agevola - anche attraverso la partecipazione ad una specifica attività formativa - la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4.2. Informazione ai soggetti esterni ed ai consulenti

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, agenti e consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi la Società fornirà un estratto descrittivo del Modello e/o del Codice Etico.

Si provvederà altresì alla pubblicazione di tali documenti sul sito *web* della Società www.rotomail.it.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, a norma dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/01, costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello.

Tali violazioni sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

5.2. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Pertanto, ai dipendenti che violano il Modello sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per i *“Dipendenti delle Aziende Grafiche ed affini e delle Aziende Editoriali anche Multimediali”* siglato dai rappresentanti delle associazioni di categoria in data 30 maggio 2011 e da ultimo aggiornato il 16 ottobre 2014 (nel seguito, anche il **“CCNL”**, come definito nelle premesse al presente Modello) che si applica ai rapporti di lavoro aziendali, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- 1) compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, incorre nel provvedimento, a seconda della gravità, di **“rimprovero verbale”** o **“rimprovero scritto”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
- 2) compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, incorre nel provvedimento della **“multa sino a 3 ore di normale retribuzione”**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

- 3) compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, incorre nel provvedimento della **“sospensione dal lavoro fino a 3 giorni”** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2 già punite con la multa nei sei mesi precedenti ovvero, ancora, nel caso in cui le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, ancorché non punite nei sei mesi precedenti con la sanzione della multa. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
- 4) compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, incorre nel provvedimento del **“licenziamento con preavviso”** il lavoratore che, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, abbia tenuto un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, che sia già stato oggetto di precedente contestazione e sanzionato dalla Società con la sospensione nei sei mesi precedenti, oppure abbia commesso mancanze che abbiano già dato luogo a due sospensioni;
- 5) compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, incorre nel provvedimento del **“licenziamento senza preavviso”** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore stesso, costituendo un grave nocumeento morale e/o materiale per l'azienda.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e conformemente a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e nelle procedure aziendali.

È fatta salva la prerogativa della Società di risolvere in ogni caso il rapporto di lavoro per giusta causa in conformità con quanto previsto all'art. 2119 cod. civ.

È fatta, altresì, salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

5.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure e regole previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree di rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti del responsa-

bile saranno applicate le seguenti sanzioni:

- 1) in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel **richiamo scritto** all'osservanza del Modello, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società, oppure in una diversa sanzione conservativa quale la **multa** o la **sospensione** nei limiti già indicati per i dipendenti non dirigenti;
- 2) in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- 3) laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso**.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e conformemente a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nelle procedure aziendali.

È fatta salva la prerogativa della Società di risolvere in ogni caso il rapporto di lavoro per giusta causa in conformità con quanto previsto all'art. 2119 cod. civ.

È fatta, altresì, salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte del dirigente.

5.4. Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, affinché ciascun consigliere o sindaco, singolarmente, ovvero ciascun organo, nel suo complesso, a seconda delle rispettive competenze, provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione / convocazione riunione del consiglio di amministrazione, richiesta convocazione / convocazione assemblee con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca delle deleghe da parte dell'assemblea, etc.).

5.5. Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partners

Il Modello spiega la sua efficacia anche nei confronti dei collaboratori esterni, dei fornitori e dei *partners* della Società. A tale riguardo, si evidenzia che ogni comportamento da essi posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle spe-

cifiche clausole contrattuali, la risoluzione del contratto ovvero il diritto della Società, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso la Società porterà i propri collaboratori, fornitori e *partners* a conoscenza – anche per estratto – del presente Modello e/o del Codice Etico, come indicato dal precedente art. 4.2.

6. MODELLO E CODICE ETICO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo configurato dalla Società.

Tali principi sono stati inseriti nel Codice Etico allegato al Modello.

Il Codice Etico contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, etc.) e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con la medesima delibera assunta in data 13 febbraio 2009 che ha adottato per la prima volta il Modello.

7. CORPORATE GOVERNANCE

7.1. Principi generali

Il sistema di *corporate governance* della Società, inteso come insieme dei principi e degli strumenti che presidiano al governo della medesima da parte degli organi sociali preposti, è retto dai seguenti principi:

- correttezza;
- trasparenza;
- rispetto della legge e dei regolamenti interni ed esterni alla Società;
- segregazione delle attività;
- tracciabilità delle operazioni.

Al fine di rispettare i principi di cui sopra ed evitare pertanto la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, la Società adotta in particolare i seguenti strumenti di *corporate governance*:

- adeguato sistema delle deleghe e delle procure;
- suddivisione dei poteri per funzioni.

7.2. Il sistema delle deleghe e delle procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per “*procura*” l’atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “*procura generale funzionale*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema delle deleghe, ai fini di un’efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con soggetti terzi ed in particolare con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono abbinare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità ed ad una posizione adeguata nell’organigramma della Società ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i) i poteri del delegato;
 - ii) il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato fa capo in via gerarchica;

- iii) eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella stessa oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito di queste, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e/o revocate (ad esempio, assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissione, licenziamento, revoca etc.);
- le procure indicano gli eventuali altri soggetti a cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

7.3. La suddivisione dei poteri per funzioni

Nessun soggetto deve poter gestire in autonomia un intero processo (c.d. principio di “segregazione delle attività”).

In ottemperanza a tale principio ed al sistema delle deleghe e delle procure sopra descritto, la Società dovrà ripartire i poteri di rappresentanza e di azione in modo che il sistema organizzativo garantisca che vi sia sempre una netta separazione tra il soggetto che autorizza ad effettuare un'operazione, quello che la contabilizza, quello che la esegue operativamente e quello che la controlla.

A nessun operatore saranno attribuiti poteri illimitati, i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e i poteri autorizzativi e di firma saranno coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.